



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2011, proposto da: Paola Belvedere, Silvia Bertuzzi, Franco Bettini, Bianca Bianchi, Jessica Bonetto, Daniela Borgonovo, Graziana Campanato, Mariateresa Canzi, Maria Concetta Caprino, Gilberto Casari, Fabrizio Celenza, Enrico Ceravone, Antonino Condorelli, Irene Formaggia, Giovanna Golinelli, Matteo Grimaldi, Ciro Iacomino, Roberto Lombardi, Vincenza Maccora, Susanna Mantovani, Marco Martani, Raffaella Mascarino, Maria Rosaria Micucci, Maria Grazia Omboni, Luigi Pagliuca, Battista Palestra, Eleonora Pirillo, Tito Ettore Preioni, Laura Previti, Giulio Girolamo Tamburini, Alberto Viti, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Ilenia Bresciani, con domicilio eletto presso quest'ultima in Brescia, via Spalto San Marco, 5;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

per

l'accertamento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 12 aprile 2011, i ricorrenti - tutti magistrati ordinari in servizio presso Uffici giudiziari aventi sede nell'ambito di competenza territoriale di questa Sezione staccata (Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Mantova) - propongono domanda di accertamento del proprio diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sin dall'introduzione in fatto, essi deducono che tale norma detterebbe, in parte, *“prescrizioni del tutto inapplicabili, in quanto per il loro tenore prive di un contenuto positivo obiettivamente comprensibile o ricostruibile in via interpretativa”*; ed in parte porrebbe *“prescrizioni illegittime, in particolare per quel che concerne la riduzione dell'indennità speciale di cui all'art. 3 della l. 19 febbraio 1981, n. 27”*.

Tale tesi di fondo è sviluppata - in diritto - mediante un unico e complesso motivo di ricorso, con il quale vengono svolte censure di violazione e falsa applicazione

del citato comma 22 (anche in relazione alla legge 19 febbraio 1981, n. 27); violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 Cost.; irragionevolezza e illogicità manifeste, eccesso e sviamento di potere.

Dopo una premessa di carattere generale (secondo cui da alcune pronunce della Corte Costituzionale si evincerebbe il principio che il trattamento economico dei magistrati corrisponde alla peculiare *ratio* di attuare il precetto costituzionale di indipendenza degli stessi e di evitare che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri), le anzidette censure risultano articolate nei seguenti profili:

a) il comma 22 di cui si tratta – laddove dispone che al personale di cui alla legge n. 27/1981 (cioè *in primis* al personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio per il triennio 2010-2012; e altresì che per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per il 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio dell'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014 – sarebbe del tutto “*generico e inconcludente*” e quindi “*totalmente inapplicabile in questa sua parte, per la mancata definizione di una sua qualunque sfera di applicazione*”, in quanto, in sintesi:

- i concetti di acconto e conguaglio sarebbero assoluti e non relativi;
- nel contesto dell'intero art. 9 d.l. n. 78/2010, il comma 22 si porrebbe “*come norma dedicata ai magistrati, slegata dai commi che precedono e da interpretarsi come in sé conclusa*”;
- anche alla luce dei lavori preparatori, la previsione sugli acconti e i conguagli da non erogare apparirebbe “*solo come il frutto di un utilizzo non accorto degli emendamenti*” e di un “*difetto di coordinamento*” nel senso che, una volta eliminato, nel corso del dibattito parlamentare, il riferimento alle classi stipendiali e agli aumenti biennali, il riferimento ad acconti e conguagli sarebbe “*destituito di senso*”.

“*Per questo aspetto*”, si chiede pertanto a questo T.A.R. “*di accertare che il comma 22 cit., non essendo idoneo a definire il proprio campo di applicazione, non può sortire alcun effetto sul*

trattamento economico dei magistrati ... lasciando inalterati gli adeguamenti retributivi come previsti dalla normativa vigente”.

In definitiva, *“sarebbe manifestamente irragionevole che una disposizione di legge, senza dar conto dei confini entro cui va applicata, incidesse negativamente sul trattamento economico dei magistrati, la cui certezza e continuità ha ... la funzione di rendere indipendente da altri poteri l'ordine della giurisdizione”;*

b) lo stesso comma 22 avrebbe, invece, un contenuto certo e determinato nella parte in cui stabilisce che l'indennità speciale *ex lege* 27/1981, spettante negli anni 2011-2012-2013, è ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013: ma il taglio così operato sarebbe illegittimo e contrario a Costituzione poiché la funzione di tale indennità è espressamente (cfr. art. 23 legge 27/1981) quella di tenere i magistrati sollevati dagli *“oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività”* e la sua decurtazione nel triennio 2011-2013 la renderebbe inidonea ad assolvere il suo compito di compensazione degli *“oneri”* sussistenti a carico dei magistrati.

In particolare, la contrarietà a Costituzione rileverebbe sotto i seguenti profili:

1) sarebbe violato l'art. 3 Cost., sia per quanto concerne il principio di ragionevolezza (poiché la decurtazione crescente nel triennio impedirebbe all'indennità di raggiungere il proprio effetto); sia per quanto riguarda il principio di uguaglianza (poiché – se è vero che l'ammontare dell'indennità è uniforme – in caso di sua decurtazione, il peso maggiore verrebbe a gravare sui magistrati più giovani in carriera e con minor trattamento economico complessivo);

2) sarebbe, pertanto, violato l'art. 36 Cost. e il principio della retribuzione proporzionata al lavoro svolto, siccome la precipua funzione dell'indennità è quella di compensare gli oneri particolari (quali l'impegno senza precisi limiti temporali e l'aggiornamento culturale e professionale) che i magistrati devono sostenere a differenza di altri lavoratori e funzionari pubblici;

3) ugualmente violati risulterebbero gli artt. 23 e 53 Cost., in quanto il prelievo *de quo* non riguarderebbe un “sintomo di arricchimento”, ma un recupero di “oneri” che il magistrato deve assolvere nella propria organizzazione del lavoro;

4) ne conseguirebbe la violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. e dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura di cui agli artt. 101, 102, 104, 107 e 108 Cost.

In un apposito e conclusivo paragrafo della propria esposizione in diritto, dedicato alla “questione di costituzionalità”, i ricorrenti evidenziano, poi, come - ove per il Giudice adito non fosse possibile giungere alla declaratoria del diritto che essi rivendicano per la via di un’interpretazione di legge costituzionalmente orientata - diventerebbe non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del più volte citato comma 22 sotto i profili innanzi indicati.

Quanto al necessario presupposto della rilevanza della medesima questione, i ricorrenti evidenziano come essa sussista, secondo la giurisprudenza della Corte Cost., « anche e proprio allorché tale questione di legittimità costituzionale coinvolga l’unico motivo di ricorso del giudizio *a quo*, sempreché il giudizio *a quo* stesso abbia un *petitum* separato e distinto dalla questione di costituzionalità, sul quale il giudice remittente sia legittimamente chiamato, in ragione della propria competenza a decidere”: il che è quanto si verificherebbe nel caso di specie.

II. In data 20 aprile 2011 le Amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio e il successivo 14 maggio 2011 hanno depositato – in vista della Camera di Consiglio del 18 maggio 2011, in cui era chiamata la trattazione dell’incidente cautelare proposto dai ricorrenti – una memoria difensiva in cui replicano alle deduzioni avversarie (anche con richiamo a precedenti della Corte Costituzionale) e chiedono la reiezione tanto dell’istanza cautelare, quanto del ricorso nel merito.

III. Alla predetta Camera di Consiglio del 18 maggio 2011, previa riunione della domanda cautelare al merito, la discussione della causa è stata fissata per l'odierna udienza pubblica.

IV. Successivamente, in data 15 giugno 2011 i ricorrenti hanno depositato istanza istruttoria volta all'acquisizione di ulteriore documentazione da parte delle Amministrazioni intimate, in analogia a quanto disposto da altri Tribunali amministrativi regionali su controversie similari colà proposte.

Al riguardo, con apposita memoria prodotta il 27 giugno 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze ha, a sua volta, chiesto la convocazione delle parti dinanzi al Presidente, onde consentire il contraddittorio sull'istanza istruttoria medesima.

Tale convocazione è stata effettuata il 15 luglio 2011 e, in pari data, il Presidente della Sezione ha adottato, ordinanza istruttoria n. 193/2011 con cui – dato atto delle risultanze del suddetto contraddittorio – si è disposta l'acquisizione, entro il 10 settembre 2011:

- da parte del Ragioniere generale dello Stato, di copia della Relazione richiestagli dal TRGA di Trento, con ordinanza n. 24 del 2011;

- dal Capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di copia degli eventuali atti (pareri, circolari, risoluzioni ecc.) *<<con cui il medesimo Ministero abbia impartito istruzioni e direttive agli Uffici propri e/o di altri Ministeri (in primis, del Ministero della Giustizia), in ordine alla problematiche operative connesse all'applicazione delle disposizioni del citato art. 9 comma 22 l. n. 122/2010, con riferimento sia agli acconti e conguagli di cui al primo periodo del comma 9, sia alla riduzione dell'indennità speciale ex lege 27/81, di cui al secondo periodo di detto comma 9 >>.*

I predetti Uffici prestavano adempimento all'incombente, di cui erano stati onerati, rispettivamente il 3 agosto 2011 e il 21 settembre 2011.

V. Il successivo 30 settembre 2011, i ricorrenti dimettevano:

* memoria conclusiva in vista dell'odierna udienza di discussione;

* copia della nota 28 luglio 2011 e dei relativi allegati, con cui il Ragioniere generale aveva fornito al TRGA di Trento i chiarimenti da questo richiesti con la sopracitata Ordinanza n. 24/2011.

In precedenza, gli stessi ricorrenti avevano prodotto in causa:

- copia dell'Ordinanza n. 1162/2011, con cui il TAR Salerno aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 22 D.L. n. 78/2011;
- copia dell'Ordinanza n. 846/2011, con cui il TAR Piemonte aveva, a sua volta, sollevato identica questione di costituzionalità.

VI. Indi, all'odierna udienza di discussione i difensori delle parti costituite hanno illustrato oralmente le proprie argomentazioni.

Dopodiché, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Successivamente e nelle more della pubblicazione della presente sentenza, i ricorrenti hanno, infine, depositato (il 18 novembre 2011) copia dell'ordinanza 15 novembre 2011, n. 1685, con cui anche il Tar Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma *de qua*.

DIRITTO

1.1. Preliminarmente, il Collegio deve dare atto che i rispettivi adempimenti prestati dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Gabinetto del MEF alla citata ordinanza istruttoria presidenziale n. 193/2011 consentono di superare agevolmente le censure di “genericità, inconcludenza e inapplicabilità pratica”, dirette con il profilo sub a) del ricorso avverso il disposto di cui all'art. 9 comma 22 del D.L. n. 78/2010.

Invero e come efficacemente ricapitolato dalla citata ordinanza TAR Piemonte n. 846/2011, sul punto implicitamente ripresa dalla successiva Tar Veneto n. 1685/2011 (entrambe versate in giudizio dagli stessi ricorrenti), <<*la disciplina che -*

specificamente per i magistrati - si ricava dal coacervo normativo dei co. 21 e 22 è così sintetizzabile:

- *per essi, così come per tutte le altre categorie del personale non contrattualizzato, viene introdotto il blocco dei "meccanismi di adeguamento retributivo" previsto dal primo periodo del co. 21, la cui operatività è estesa sia a livello di acconto che a livello di conguaglio (e dunque con effetto retroattivo) dal primo periodo dell'art. 22; per i soli Magistrati (di tutte le Magistrature), a differenza delle altre categorie del personale non contrattualizzato, sono salvaguardati i meccanismi di "progressione automatica dello stipendio", ossia gli scatti di carriera, e ciò perché ad essi non si applicano il periodo secondo e terzo del co. 21;*
- *nei confronti dei soli magistrati viene però operata una riduzione crescente nel tempo dell'indennità giudiziaria (ex art. 3 L. 27/1981), come previsto dal secondo periodo del co. 22;*
- *i magistrati subiscono poi, sempre in forza del co. 22, il blocco di acconti (anni 2011, 2012 e 2013) e conguagli (triennio 2010 — 2012);*
- *vengono, infine, introdotti, ancora dal co. 22, dei "tetti" all'acconto per l'anno 2014 (che non può superare quello del 2010) e del conguaglio per l'anno 2015 (determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, escludendo quindi il triennio 2011 - 2013) >>.*

1.2. Del resto, che quella appena delineata sia la effettiva portata della disciplina posta dal più volte citato comma 22 non sembrano (più) dubitarne gli stessi ricorrenti nella loro memoria conclusiva, ove – lungi dal riprendere la censura di genericità e inapplicabilità della prima parte del comma 22, laddove si riferisce ad “acconti e conguagli” – dichiarano sin dall’*incipit* di tale scritto difensivo di proporsi il “*fine di consentire al Collegio una compiuta cognizione delle conseguenze economiche delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 22 del d.l. n. 78 del 2010*”, per poi riprendere testualmente, dalla Relazione 28 luglio 2011 al TRGA del Ragioniere generale dello stato (qui dimessa in causa il 3 agosto 2011 in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria n. 193/2011 ed altresì depositata autonomamente dai ricorrenti il successivo 30 settembre “per una compiuta cognizione della causa”) una

ricostruzione “*degli effetti delle previsioni di cui all’art. 9 del d.l. n. 78 sul trattamento economico complessivo dei magistrati?*” pressoché consimile a quella sopra riportata sub 1.1.

1.3. Fatte queste premesse, le ulteriori argomentazioni dispiegate dai ricorrenti in questo loro atto difensivo finale sono tutte volte a contrastare la tesi inizialmente sostenuta dall’Avvocatura dello Stato nella memoria 14 maggio 2011, secondo cui l’intervento di riduzione della c.d. “indennità giudiziaria” si sarebbe reso necessario, da parte del legislatore, “quale bilanciamento delle differenze di trattamento” consistenti, per il personale di magistratura, nel mancato blocco - a differenza che per le altre categorie di personale pubblico - degli automatismi stipendiali (classi e scatti biennali) e delle progressioni di carriera.

I ricorrenti replicano, infatti, che:

- dopo l’entrata in vigore dell’art. 11 d. lgs. 160/2006, non esisterebbero più automatismi stipendiali per i magistrati, invece soggetti a valutazioni periodiche di professionalità;
- la progressione di carriera riguarderebbe, nel considerato triennio 2011/2013, solo un quinto dei magistrati;
- in tale triennio il trattamento economico dei dipendenti pubblici con retribuzione inferiore a 90.000 euro annui rimarrebbe invariato, mentre nello stesso triennio la maggior parte dei magistrati subirebbe, per effetto del “taglio” dell’indennità giudiziaria, una decurtazione della propria retribuzione rispetto a quella spettante nel 2010.

Si tratta, all’evidenza, di considerazioni, tutte ed esclusivamente, afferenti al perimetro della censura sub “b” del ricorso introduttivo, relativa al “taglio” dell’indennità giudiziaria disposto dalla seconda parte del comma 22.

1.4. Inoltre, a pag. 3 della propria memoria finale i ricorrenti si rifanno *apertis verbis* alle risultanze della citata relazione 28.7.2011 della Ragioneria generale dello Stato.

Ebbene, tale adesivo rinvio *per relationem*, non può non concernere (in assenza di qualsivoglia contraria eccezione e deduzione formulata nella memoria finale) anche il par. 1.1.2. di detta nota della Ragioneria, espressamente dedicato, con tanto di tabella esplicativa, al tema degli acconti e conguagli: paragrafo e tabella in cui si illustra chiaramente e diacronicamente l'incidenza della dinamica acconti/conguagli in seno al meccanismo triennale di adeguamento delle retribuzioni previsto dall'art. 2 legge 27/1981 e se ne fornisce una quantificazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e in rapporto alle differenti qualifiche della magistratura ordinaria (dall'ex uditore giudiziario al Primo Presidente della Corte di Cassazione); mentre è incontestabile che - al di là della iniziale e finale conferma di stile delle deduzioni e delle conclusioni già prese - la memoria finale 30.9.11 non insista minimamente sulla iniziale domanda di accertamento del carattere indeterminato, incerto e privo di confini applicativi della prima parte dell'art. 9 comma 22 relativa ai suddetti "acconti e conguagli".

1.5. Pertanto, alla luce dei successivi sviluppi processuali (tanto istruttori, quanto risultanti dagli scritti conclusivi dei ricorrenti) il Collegio non può che ritenere infondata la censura di genericità e indeterminatezza, inizialmente svolta dagli stessi ricorrenti - al profilo sub a) del ricorso introduttivo - nei riguardi della prima parte del più volte citato comma 22.

2.1. Si può così passare ad esaminare il fondamentale *thema decidendum* posto dal ricorso con il successivo profilo sub b) e concernente la decurtazione della c.d. indennità giudiziaria, stabilita - in misura crescente per il triennio 2011/2013 - dalla seconda parte del medesimo comma 22.

2.2. Siccome gli stessi ricorrenti danno correttamente atto (nel paragrafo denominato "sulla questione di costituzionalità", posto in conclusione del proprio ricorso introduttivo) che le proprie censure si risolvono unicamente nella prospettazione dell'illegittimità costituzionale della disposizione di legge della cui

applicazione qui si controverte, anche la disamina di tale profilo sub “b” non può che essere compiuta, da parte del Collegio, alla stregua della giurisprudenza della Corte Costituzionale, formatasi in riferimento tanto allo specifico istituto dell’indennità giudiziaria (di cui si occupa, per l’appunto, la seconda parte del comma 22), quanto ai generali parametri costituzionali la cui violazione i ricorrenti denunciano.

2.3. Orbene, dello specifico istituto dell’indennità giudiziaria ex art. 3 legge 27/1981 il Giudice delle leggi ha avuto modo di occuparsi, in riferimento al personale di magistratura, a proposito:

- a) della parte in cui detta norma esclude la corresponsione dell’indennità *de qua* durante il periodo di congedo straordinario per malattia;
- b) della formulazione originaria di tale norma (cioè, secondo il testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 325, l. 30 dicembre 2004 n. 311), nella parte in cui escludeva la corresponsione dell’indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

Di entrambe queste disposizioni, la Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale con le seguenti pronunce, depositate lo stesso giorno 14 luglio 2006:

- aa) circa l’integrale decurtazione dell’indennità per il primo giorno di malattia, si veda la sentenza n. 287, di declaratoria dell’infondatezza della questione, non sussistendo la denunciata violazione dell’art. 36 Cost. in quanto, al fine di verificare la conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali della proporzionalità e della sufficienza, <<*occorre far riferimento, non già alle singole componenti del trattamento economico del lavoratore dipendente, ma alla retribuzione nel suo complesso*>> (per l’affermazione di un simile principio, la sentenza n. 287/2006 richiama, in generale, le precedenti sentenze n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994 e, con specifico riferimento all’indennità giudiziaria, le ordinanze n. 33 del 1996 e n. 98 del 1995);

bb) circa il divieto di corresponsione dell'indennità *de qua* nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, la successiva sentenza n. 290 è pervenuta alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione, in quanto:

- non è fondata la censura di disparità di trattamento, articolata rispetto alla diversa incidenza percentuale dell'indennità giudiziaria sul complessivo trattamento retributivo dei magistrati a seconda dell'anzianità di servizio di ciascuno di essi, <<perché non si vede come una simile constatazione possa indurre a giudicare irrazionale la normativa denunciata>> ;

- deve essere esclusa la denunciata violazione degli artt. 104 e 108 Cost., <<perché la norma impugnata, limitandosi a stabilire le modalità di erogazione di una componente del trattamento economico dei magistrati, non può certo essere considerata come disposizione che lede le garanzie di quel trattamento in maniera tale da configurare un attentato all'indipendenza dei giudici>>.

2.4. Tale ultima enunciazione riveste particolare rilievo ai fini della presente regiudicanda in quanto vale a depotenziare il punto di partenza (non solo cronologico, ma logico) delle argomentazioni dei ricorrenti, espresso in apertura della parte in diritto del loro ricorso: e cioè che il trattamento economico dei magistrati costituisca in sé un presidio dell'indipendenza della magistratura e che, dunque, lo stesso debba “essere assistito da certezza e continuità non andando in generale soggetto a decurtazioni”.

Il sopra riportato passaggio della sentenza n. 290/2006 non avvalorava siffatta interpretazione onnicomprensiva di qualsivoglia voce del trattamento economico e consente invece una certa flessibilità nelle modalità di erogazione di singole componenti del trattamento stesso.

Del resto, già in precedenza la Corte costituzionale (sentenza 6 maggio 1985, n. 133) aveva fatto un'affermazione esattamente contraria a quella dei ricorrenti appena riportata, allorché - a fronte di una denunciata lesione

dell'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei suoi componenti, per mancata equiparazione, da parte dell'art. 16 *ter* legge n. 775/1970, del trattamento economico dei consiglieri di Cassazione a quello dell' <organo che riveste la massima qualifica dell'amministrazione attiva> - aveva, viceversa, osservato che le retribuzioni dei componenti dell'ordine giudiziario <<*devono essere adeguate, ma non vanno necessariamente determinate secondo canoni rigidi e prestabiliti*>>.

2.5. Inoltre, anche le pronunce della Corte che i ricorrenti richiamano a sostegno della tesi di fondo esposta in apertura della propria esposizione in diritto (sentenze nn. 42/1993 e 409/1995, nonché ordinanza n. 346/2008) non si riferiscono affatto al trattamento economico in sé (come i ricorrenti prospettano), bensì allo specifico <<*meccanismo di rivalutazione automatica previsto per gli stipendi dei magistrati*>> dall'art. 11 legge 2 aprile 1979, n. 97 (aggiornamento periodico del trattamento retributivo nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti nel triennio precedente) e affermano che - non il trattamento economico in quanto tale ma - <<*tale rivalutazione si ispira al precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, costituendo una garanzia idonea a tale scopo*>> (così l'ordinanza n. 346/2008).

In termini identici si esprime la precedente Ordinanza C. Cost. n. 137/2008.

Allo stesso modo, il passo della sentenza n. 409/1995 (che richiama la precedente n. 42/1993), riportato testualmente dai ricorrenti, è inserito in una frase il cui soggetto è, di nuovo, non il complessivo trattamento economico dei magistrati, bensì lo specifico meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale di magistratura in servizio. L'intero periodo (cfr. capo 6 dell'esposizione in diritto) suona, infatti, così:

<<*E questo tanto più quando tale meccanismo (il riferimento è al meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, menzionato al periodo precedente: NdE) appaia elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati,*

con la peculiare ratio di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri>>.

A sua volta, la sentenza n. 42/1993 si rifà ad altri precedenti per precisare al capo 4 che *“questa Corte ha, a suo tempo, individuato la ratio dell'istituto, quale significativo esempio di <attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardato anche sotto il profilo economico (sentenza n. 1 del 1978) evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri>, sì che il meccanismo di cui all'art. 2 <in quanto configurato con l'attuale ampiezza di termini di riferimento, concretizza una garanzia idonea a tale scopo> (sentenza n. 238 del 1990).”*

2.6. Occorre, poi, soggiungere che proprio la citata sentenza n. 409/1995, aveva puntualizzato espressamente - al termine del capo 4 e a proposito di alcuni profili della legge 8 agosto 1991, n. 265, recante disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato - che *<<non è configurabile nella norma impugnata ... l'impiego della funzione legislativa per invadere l'ambito riservato dalla Costituzione alle altre funzioni.*

E questo tanto più che, nel nostro sistema costituzionale, non è interdetta, nei limiti della ragionevolezza, l'emanazione di disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti. >>

Il che rappresenta un'ulteriore conferma che la Corte consente, ovviamente nei limiti della ragionevolezza, interventi legislativi anche peggiorativi del trattamento economico percepito da soggetti che svolgano funzioni, diverse dalla legislativa, rivestenti pari dignità costituzionale nell'ottica della tradizionale divisione dei poteri.

2.7. Per non dire, con specifico riferimento al trattamento economico di chi svolga funzioni giudiziarie, di alcune secche affermazioni contenute in ordinanze della Corte Costituzionale anche recenti, l'ultima delle quali (17 dicembre 2008, n. 421)

così perviene alla declaratoria di manifesta inammissibilità di una questione sollevata dal Giudice di pace di Milano:

<<come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi ordinanze nn. 104 del 2000, 326 del 1987 e 196 del 1982), le norme relative al trattamento economico dei giudici non assumono rilevanza alcuna in ordine alla decisione delle controversie soggette alla cognizione di questi, né incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari dagli altri poteri (vedi ordinanze nn. 515 e 379 del 1989) >>.

E' vero che tanto l'ordinanza n. 421/2008, quanto quelle del 1989 in essa richiamate concernono questioni di costituzionalità sollevate da giudici non professionali (Giudice di pace, Commissioni tributarie): ma è altrettanto vero che in nessuna di esse la Corte si preoccupa di escludere o attenuare la riferibilità della propria affermazione all'ordine giudiziario in senso proprio e alla magistratura professionale, utilizzando invece espressioni generali e onnicomprensive ("giudici"; "organi giudiziari") che non possono non identificare la magistratura nel suo complesso e nel suo rapporto, sul piano dei principi costituzionali, con gli altri poteri dello Stato.

2.8. Sulla base della disamina sin qui svolta, può, dunque, ritenersi che il primo e principale assunto dei ricorrenti (per cui la sostanziale inalterabilità del trattamento economico dei magistrati costituirebbe imprescindibile garanzia della loro indipendenza) non trovi adeguato conforto e supporto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.

3.1. Alcune delle pronunce della Corte sin qui richiamate hanno, inoltre, già posto in evidenza come – del pari – non sia ravvisabile la violazione di taluni dei parametri costituzionali, indicati dai ricorrenti ai punti da 1 a 4 della lett. b) del loro ricorso.

Si tratta ora di completare la trattazione dei profili di incostituzionalità in quei punti rispettivamente sollevati.

3.2. In primo luogo non è ravvisabile la violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, dedotta con il primo profilo del numero 1 della lett. "b" del ricorso introduttivo (nell'assunto che la decurtazione impedirebbe all'indennità di raggiungere il suo scopo compensativo degli oneri che i magistrati incontrano nello svolgere la propria attività, *in primis* l'impegno senza precisi limiti temporali), in quanto:

i) siffatta deduzione è priva di qualsiasi dimostrazione circa l'asserita frustrazione della funzione propria dell'indennità per effetto della sua decurtazione: per es. manca qualsiasi stima o pesatura degli oneri che essa dovrebbe compensare (oneri di cui viene stilata, in sede di scritti difensivi, solo una elencazione in via esemplificativa), cosicché non viene fornito al Giudicante alcun orientativo parametro di valutazione in ordine alla sostenibilità o meno di una sua riduzione fino a circa 1/3 (nel e per il solo 2013) dell'importo totale in essere.

In altri termini (prima ancora logico/matematici che giuridici), senza una più analitica descrizione quali-quantitativa del monte degli oneri da compensare, non è nemmeno possibile giudicare la ragionevolezza o meno della decurtazione fino a 1/3 dell'indennità compensativa.

Per dirla più semplicisticamente: se si è in presenza di una mera forfetizzazione di oneri effettuata in via puramente presuntiva, aprioristica e sganciata da alcun effettivo controllo *ex post* o almeno da qualche indicazione statistica media, diventa allora problematico stabilire, in sede giurisdizionale, la congruità (o meno) dell'entità di tale forfetizzazione (o di sue eventuali, temporanee riduzioni) sotto il profilo della rispondenza (o meno) al precetto di razionalità legislativa racchiuso nell'art. 3 Cost.;

ii) risulta così evidente come, in realtà, la scelta di cui si tratta appartenga interamente alla sfera di discrezionalità del legislatore, discrezionalità che la Corte Costituzionale gli ha già riconosciuto proprio e anche in tema di trattamento

economico dei magistrati: si veda il capo 3 della già citata sentenza 6 maggio 1985, n. 133, ove si dice che <<Nell'interpretare l'art. 47 del d.P.R. n. 748 del 1972, il Consiglio di Stato ha giustamente messo in rilievo, al contrario, l'indiscutibile discrezionalità della quale il legislatore dispone, indipendentemente dalle soluzioni adottate in precedenza, nel regolare il trattamento economico dei dipendenti pubblici in genere, magistrati compresi. >>

3.3. Il secondo profilo di violazione dell'art. 3 dedotto al medesimo punto 1 della lett. "b" (questa volta per disparità di trattamento tra magistrati più giovani e meno giovani in carriera) non si rivela sussistente alla stregua della sentenza C. Cost. n. 290/2006, sopra richiamata sub "bb" del capo 2.3., che ha disatteso analoga censura, sempre riferita ad una ipotesi di (totale e temporanea) decurtazione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione obbligatoria per maternità.

3.4. Anche il tentativo, pur abilmente operato al numero 2 della lett. "b" del ricorso, di sottrarre la "speciale" indennità giudiziaria all'indiscusso canone della giurisprudenza costituzionale - secondo cui, al fine di verificare il rispetto del principio di "retribuzione proporzionata" ex art. 36 Cost., occorre far riferimento, non già alle singole componenti del trattamento economico del lavoratore dipendente, ma alla retribuzione nel suo complesso - è destinato a soccombere dinanzi al consolidato e di recente riaffermato (cfr. le pronunce menzionate alla lett. "aa" del precedente capo 2.3.) orientamento del Giudice delle leggi che, viceversa, fa espressa applicazione di tale canone anche allo speciale istituto dell'indennità giudiziaria: mentre queste pronunce non risultano prese in considerazione dalle argomentazioni dispiegate al numero 2 in esame, né in sede di memoria conclusiva, unicamente preoccupata di dimostrare che la decurtazione dell'indennità non svolgerebbe quel ruolo compensativo del mantenimento di taluni automatismi di carriera e stipendiali, che la difesa delle Amministrazioni invece sostiene.

Cosicché, anche quest'ultima memoria non sposta il cuore del *thema decidendum*, che resta quello di stabilire, ancor prima, se la decurtazione in sé di questa indennità sia o meno ammissibile, a prescindere dall'eventuale funzione compensativa (o meno) di pretesi vantaggi, che il trattamento economico dei magistrati continuerebbe a contemplare, rispetto a quello delle altre categorie di personale pubblico c.d. non contrattualizzato.

3.5. Con il successivo numero 3 della lett. "b" del ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 23 e 53 Cost., sotto il profilo che con il "taglio" dell'indennità giudiziaria sarebbe colpito non un guadagno o comunque un compenso, ma un recupero di oneri affrontati dal magistrato nell'espletamento della propria attività lavorativa, cosicché non sarebbe inciso un "sintomo di arricchimento", come esige il principio della capacità contributiva di cui, per l'appunto, all'art. 53 Cost.

In realtà, è solo quest'ultimo il parametro costituzionale effettivamente invocato dai ricorrenti, per il resto fungendo il richiamo al precedente art. 23 cost. come strumento ermeneutico per qualificare alla stregua di "prestazione patrimoniale imposta" il prelievo sull'indennità giudiziaria di cui si tratta: d'altra parte, sin dalla sentenza C. Cost. 30 dicembre 1958, n. 81 è pacifico che il suddetto art. 23 garantisca unicamente la riserva di legge, sì da far ritenere alla Corte "*destituito di ogni attendibilità*" il riferimento all'art. 23 della Costituzione, ogni qualvolta la prestazione patrimoniale sia stata – come anche nel caso qui all'esame – per l'appunto imposta con legge.

3.6. Ma anche il particolare profilo di violazione dell'art. 53, fondamentale prospettato dai ricorrenti, può considerarsi non sussistente alla luce dell'avviso manifestato dalla Corte Costituzionale in relazione a fattispecie analoga, quale quella della tassazione dell'indennità espropriativa, prevista dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991.

Di detta norma, invero, il Giudice tributario ha sollevato questione di costituzionalità, nel rilievo (similare a quello pure qui prospettato) che tale tassazione contrasterebbe con l'art. 53 della Costituzione, poiché non sarebbe assunto a presupposto dell'imposta un reale incremento di ricchezza, dato che l'indennità per l'esproprio di aree edificabili (ed il prezzo della cessione volontaria) determinati secondo il criterio riduttivo dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, indurrebbe a qualificare l'espropriazione come grave impoverimento del contribuente rispetto al valore patrimoniale prima posseduto, e non come reale e riscontrabile manifestazione di capacità contributiva.

Ebbene, con ordinanza 25 luglio 2002, n. 395, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata siffatta questione con richiamo - oltre che a propri precedenti specifici in materia di plusvalenze derivanti da cessione volontaria - alle proprie ripetute affermazioni:

<<- da un lato, che l'individuazione degli indici di ricchezza e della capacità contributiva è rimessa alla discrezionalità legislativa (sentenze nn. 362 del 1995, 111 del 1997, 412 del 2000, 155 e 156 del 2001);

- e, dall'altro, che per la nozione di reddito occorre far riferimento a ciò che, nei limiti della ragionevolezza, è dal legislatore qualificato tale (sentenza n. 410 del 1995, ordinanze nn. 452 del 1995, n. 109 del 2002).>>.

Stante la piena sovrapposibilità tra gli argomenti utilizzati dal Giudice tributario rimettente nell'incidente di costituzionalità deciso con la richiamata Ordinanza n. 395/2002 e quelli qui dispiegati dai ricorrenti al punto b3 del ricorso, nonché la medesima natura indennitaria dei due istituti giuridici di cui si tratta, anche la relativa censura, dedotta allo stesso punto b3, deve essere disattesa.

3.7. Le principali argomentazioni svolte a sostegno dell'ultimo profilo (b4) di ricorso vanno, a loro volta, disattese sulla base dei richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale, già effettuati al capo 2.3. che precede e in forza dei quali

occorre escludere che una parziale e temporanea riduzione dell'indennità giudiziaria possa ritenersi lesiva dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura ricavabili, nel loro insieme, dal complesso delle norme costituzionali invocate dai ricorrenti. (artt. 101, 102, 104, 107 e 108)

3.8. Quanto al richiamo all'art. 97 Cost., pure contenuto al profilo b4, la Corte costituzionale (17 dicembre 2008, n. 421) ne già sottolineato l'evidente inconferenza *“in quanto riferito ad una previsione attinente all'ordinamento giudiziario”*.

4. Resta un parametro di costituzionalità da esaminare: quello di violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., su cui l'Avvocato dello Stato - nel corso della discussione orale svoltasi all'odierna udienza - ha invitato il Collegio a riflettere, al fine di eventualmente sollevare, d'ufficio, la relativa questione, assumendo quale *tertium comparationis* la situazione dei dipendenti privati, le cui retribuzioni non sono state assoggettate, nel D.L. n. 78/2010, ad analoghe decurtazioni.

Al riguardo, il Collegio osserva che la questione è già stata posta, negli stessi termini, con riferimento ad altra nota e storica *“manovra di bilancio”* del nostro paese, approntata nel 1992 con il decreto-legge n. 384 di quell'anno: ebbene, tale questione è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale proprio con l'ordinanza 14 luglio 1999, n. 299, che è richiamata nella memoria depositata il 14 maggio 2011 dalla stessa difesa erariale.

L'ordinanza perviene a tale declaratoria di manifesta infondatezza testualmente argomentando:

<<che questa Corte ha già affermato che il decreto-legge n. 384 del 1992 è stato emanato in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del Paese, caratterizzato dalla necessità di recuperare l'equilibrio di bilancio;

che per esigenze così stringenti il legislatore ha imposto a tutti sacrifici anche onerosi (sentenza n. 245 del 1997) e che norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'art.

3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso;

che il decreto-legge n. 384 del 1992 e in particolare l'art. 7, pur collocandosi in un ambito estremo, non lede tuttavia alcuno dei precetti indicati, in quanto il sacrificio imposto ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 è stato limitato a un anno; così come limitato nel tempo è stato il divieto di stipulazione di nuovi accordi economici collettivi, previsto dal comma 1 dell'art. 7 e che, quindi, tale norma ha imposto un sacrificio non irragionevolmente esteso nel tempo (sentenza n. 99 del 1995), né irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini, giacché la manovra di contenimento della spesa pubblica compiuta con il decreto-legge più volte richiamato non ha inciso soltanto sulla condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su quello di altre categorie di lavoratori >>.

Si tratta di argomentazioni che ben possono valere anche per il decreto-legge n. 78/2010 (per quanto concerne il carattere eccezionale, transeunte e consentaneo allo scopo prefisso, dei “sacrifici” richiesti alla categoria dei magistrati dall’art. 9 comma 22) e che, dunque, sono atte a non far insorgere nel Collegio dubbi di costituzionalità dello stesso art. 9 comma 22, in ordine ad una possibile violazione del principio di uguaglianza.

5.1. Alcune ulteriori e finali considerazioni confortano, poi, il Collegio nelle conclusioni cui è sin qui pervenuto circa la complessiva compatibilità costituzionale della disposizione *de qua*, e cioè:

I) con la loro espressa domanda di riconoscimento “del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell’art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122” i ricorrenti rivendicano, in sostanza, il diritto all’intangibilità del proprio trattamento economico in essere, siccome assunto a presidio del principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura;

II) tuttavia, dal punto di vista formale siffatto *petitum* viene avanzato trascurando sensibilmente sia il contesto complessivo della situazione che il d.l. 78/2010 intendeva fronteggiare (solo a pag. 15 del ricorso si fa un fugace cenno “alle ineludibili esigenze della finanza pubblica, sia pure di straordinaria emergenza”, in nome delle quali il decreto ha imposto la prestazione patrimoniale di cui è causa); sia l’insieme delle misure in esso contenute e indirizzate all’intera collettività.

Col risultato che la prospettazione dei ricorrenti viene ad essere pressoché unicamente focalizzata sul *particolare* di una singola disposizione (il comma 22 dell’art. 9), collocata invece nel quadro di un intervento assai più articolato e che investe tanto le retribuzioni pubbliche quanto quelle private, oltre a fondamentali settori della vita sociale ed economica del paese.

Ne consegue che anche la “lettura” dello stesso comma 22 finisce per perdere di equilibrio, poiché viene enfatizzata quasi a livello di provvedimento *ad hoc* di penalizzazione del solo trattamento economico dei magistrati (con tutte le ricadute del caso sull’indipendenza della loro funzione), quella che è, invece, una delle tante misure di politica economica e finanziaria adottate dal Parlamento in una situazione, per l’appunto, di “straordinaria emergenza”;

III) ma soprattutto, dal punto di vista giuridico, i ricorrenti tralasciano di considerare un principio costituzionale che, in ordine di numerazione dell’articolato costituzionale, viene (significativamente ?) prima di tutti quelli cui gli stessi ricorrenti si richiamano per sostenere la suddetta domanda di accertamento del proprio diritto al trattamento retributivo spettante, senza le decurtazioni sin qui ricordate: si tratta della seconda parte dell’art. 2 Cost. la quale – dopo che la prima parte ha solennemente affermato che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità – altrettanto solennemente proclama che, altresì, la Repubblica <<richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>.

Il Collegio reputa, dunque, utile - ai fini di una più compiuta esposizione delle ragioni della propria decisione - soffermarsi sulla portata di questa disposizione costituzionale,

5.2. In campo dottrinario, nei primi anni di questo millennio si è acutamente osservato come dall'art. 2 Cost. si ricavi una *“commistione tra diritto e dovere, ovvero l'insinuarsi nella struttura del diritto di momenti di doverosità”*; mentre un altro studioso ne ha sottolineato l'unicità nel panorama comparato degli altri ordinamenti europei, mettendo in rilievo *“che l'art. 2 della costituzione italiana, per il fatto di prevedere espressamente l'esistenza di doveri inderogabili connessi alla solidarietà, cosa che non avviene nell'ambito degli altri ordinamenti, consente un discorso autonomo sui doveri e lascia intravedere la possibilità di una flessibile regolamentazione, con il conseguente bilanciamento dei diritti, correlati ai doveri.”*

Mezzo secolo prima, un'autorevolissima dottrina costituzionalistica aveva commentato la norma *de qua* nel senso che i doveri inderogabili possono ben limitare gli stessi diritti inviolabili.

Già da queste riflessioni dottrinarie sinteticamente riportate si può inferire, ad avviso del Collegio, come sia in realtà il principio solidaristico ex art. 2 Cost. (un *unicum* nel panorama delle *Grundnormen* europee) a fungere da ago valoriale di riferimento per operare il necessario bilanciamento con i diritti riconosciuti ai singoli dalla nostra carta costituzionale e con gli altri principi fondanti della stessa, tra cui indubbiamente quello dell'autonomia e indipendenza della magistratura.

Mentre a proposito degli appartenenti a quest'ultima, ben potrebbe dirsi - sempre ad avviso del Collegio - che proprio tale *status* di peculiare autonomia e indipendenza, unito alla rilevanza e delicatezza della funzione statale svolta, impongano, semmai, loro un di più e non un di meno di onere di osservanza del principio solidaristico ex art. 2 cost.

Ma, per coerenza con il punto di osservazione privilegiato che fin dall'inizio si è qui assunto, è la giurisprudenza della Corte Costituzionale che il Collegio intende continuare ad assumere quale bussola di orientamento del proprio decidere.

5.3. Stante la materia del contendere, il riferimento è alla giurisprudenza costituzionale che ha declinato il principio solidaristico di cui all'art. 2 nell'ambito delle previsioni dettate dagli artt. 23 e 53 Cost., essendo, peraltro, di immediata constatazione che l'esercizio in concreto dell'inderogabile dovere costituzionale di solidarietà nei confronti di alcuni individui o di categorie di individui o della collettività si realizzi, normalmente, proprio attraverso prestazioni di natura patrimoniale ed economica, che vengono imposte per legge ad alcuni a vantaggio di altri e/o dell'intera collettività.

Orbene, per gli stessi ricorrenti (pag. 6 della memoria finale 30.9.2011) la (da loro contestata) decurtazione dell'indennità giudiziaria “*è senza dubbio una forma di concorso alle spese pubbliche*”: e, per l'appunto, la Corte Costituzionale individua come “*primo*” tra tutti i doveri inderogabili di solidarietà “*quello di contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva*” (C.Cost. 260/2000 e 18 febbraio 1992, n. 51).

Qui sta, dunque, il comune innervamento di diritti e doveri e il bilanciamento tra gli stessi, sopra accennato sub 5.2., è rappresentato da quell'inciso 'in ragione' che figura all'art. 53 primo comma Cost. e che la dottrina giuspubblicistica individua quale limite all'indiscriminata imposizione da parte dello Stato, nel senso che esso può prelevare solo una parte della capacità, senza giungere all'esaurimento di essa.

Ora, nel caso della decurtazione temporanea (per un triennio) e limitata (fino ad un massimo di circa 1/3) di una voce dello stipendio dei magistrati (indennità giudiziaria) il necessario equilibrio e bilanciamento tra dovere solidaristico ex art. 2 cost. e rispetto del limite della capacità contributiva ex art. 53 Cost. può ritenersi senz'altro rispettato tenuto conto che - secondo la tabella 5 allegata alla più volte menzionata Relazione 28 luglio 2011 della Ragioneria generale dello stato - il

trattamento economico medio unitario del personale di magistratura ammontava (nell'anno 2009, *ante* d.l. 78/2010) a euro 130.600 annui (lordi), mentre il corrispondente importo della speciale indennità era pari (senza decurtazione) a 13.420 euro (lordi).

La riduzione del 32% nel 2013 equivale a una trattenuta di euro 4.295 pro capite: si tratta di circa il 3,5% del trattamento economico medio, il che - pur tenendo conto dell'ulteriore trattenuta del 5% della parte eccedente il trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro (e del 10% oltre 150.000 euro) che si applica anche al personale di magistratura in forza del comma 21 dell'art. 9 d.l. n. 78/2010 - non rappresenta, comunque, un prelievo non sostenibile in ragione della capacità contributiva (media) dello stesso personale di magistratura.

Del resto, due specifiche osservazioni processuali si impongono sul punto:

- a) i suddetti importi della tabella 5 non sono stati minimamente contestati dai ricorrenti, che della relazione della Ragioneria generale dello stato hanno dedotto, nella memoria finale 30.9.2011, il carattere "ingannevole" della sola tabella inserita a pag. 4 e concernente i benefici medi derivanti dal mantenimento delle progressioni automatiche (classi e scatti) e delle progressioni in carriera;
- b) i ricorrenti hanno promosso un ricorso collettivo, pur risultando (in funzione di qualifica e anzianità di servizio possedute e come da rispettivi cedolini stipendiali, dagli stessi prodotti in causa) percettori di emolumenti stipendiali sensibilmente differenziati tra loro (sino ad un rapporto anche maggiore di 1 a 2 negli estremi inferiore e superiore): è del tutto evidente che, in tanto un simile ricorso collettivo può ritenersi ammissibile, in quanto sia ravvisabile - onde non comportare per il Giudicante un inammissibile esame *singulatim* di ogni posizione dedotta in causa - una sorta di "minimo denominatore comune" a tali differenti situazioni soggettive, che (matematicamente e giuridicamente) ben può essere dato dal valore economico medio (nazionale) delle retribuzioni del personale di magistratura.

5.4. Può dunque, ritenersi che anche l'esigenza del necessario bilanciamento tra doveri inderogabili di solidarietà ex art. 2 Cost. e diritti (nel senso del rispetto del canone della capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost.) sia assicurata dalla disposizione di cui alla seconda parte del comma 22 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010.

6. In conclusione e dovendo andare di diverso avviso rispetto alle citate ordinanze di altri TT.AA.RR., il Collegio deve disattendere la richiesta dei ricorrenti di sollevare il relativo incidente di costituzionalità della norma predetta, risultando, alla stregua della suesposta giurisprudenza della Corte Costituzionale, la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità dagli stessi sollevate.

E poiché, per riconoscimento degli stessi ricorrenti, la suddetta questione di costituzionalità integra anche l'unico motivo di ricorso (e dunque l'uno e l'altra *simul stabunt, simul cadent*), da quanto sopra consegue anche l'infondatezza di tale unico motivo, nonché del ricorso e della domanda di accertamento che su di esso riposano.

La natura eminentemente interpretativa della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
RESPINGE.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)